

# Disegno di legge

## Percorsi ciclabili e ciclopedonali

### Art. 1 *Finalità*

1. Tenendo conto delle indicazioni del piano urbanistico provinciale e del piano provinciale della mobilità la Provincia promuove la mobilità ciclistica, per favorire l'intermodalità e la migliore fruizione del territorio, garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta in ambito urbano ed extraurbano, migliorare le condizioni dell'ambiente e riqualificare gli spazi urbani, contribuendo al decongestionamento del traffico ed alla riduzione dei consumi energetici.

2. La Provincia promuove, in particolare:

- a) la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali inseriti in una rete provinciale, di infrastrutture connesse e il loro collegamento con i servizi di trasporto pubblico;
- b) la realizzazione di interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza motorizzata e non motorizzata, attraverso politiche di moderazione del traffico.

### Art. 2 *Progettazione e caratteristiche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali*

1. La scelta dei percorsi ciclabili e ciclopedonali privilegia i relitti stradali, le sedi ferroviarie dismesse e gli argini di laghi, fiumi e torrenti, distinti dalle sedi stradali e realizzati con accorgimenti tecnici atti a garantire condizioni di assoluta sicurezza.

2. Nella progettazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali si tiene conto dei movimenti casa - scuola - lavoro, dei principali punti di interscambio con le linee di trasporto pubblico, degli itinerari di accesso a località di particolare interesse turistico-ambientale, degli itinerari cicloturistici e della possibilità di collegamento con altri percorsi ciclabili o ciclopedonali. Per ciascun percorso sono previste adeguate aree di sosta e di parcheggio.

3. Mediante intese con i proprietari o i gestori delle reti ferroviarie la Provincia promuove il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari dismessi che possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati nell'ospitalità dei ciclisti.

4. In sede di progettazione di nuove strade o di potenziamento di quelle esistenti, se possibile, si prevedono dei percorsi ciclabili.

5. Le caratteristiche tecniche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali e i loro criteri d'uso sono stabiliti con regolamento.

6. Le distanze di rispetto dei tracciati stradali stabiliti ai sensi della legge urbanistica provinciale si applicano esclusivamente ai percorsi ciclabili e ciclopedonali che insistono su strade aperte alla circolazione di pedoni, animali e veicoli.

7. L'approvazione dei progetti esecutivi dei percorsi ciclabili e ciclopedonali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.

### Art. 3 *Percorsi d'interesse provinciale e locale*

1. I percorsi ciclabili e ciclopedonali d'interesse provinciale attraversano l'intero

territorio provinciale e lo collegano con il territorio di altre province, o s'inseriscono in un circuito ciclabile che interessa il territorio di più province, o interessano il territorio di almeno cinque comuni.

2. I provvedimenti della Provincia che individuano i percorsi ciclabili e ciclopedonali d'interesse provinciale, corredati da un'adeguata cartografia, sono trasmessi ai comuni interessati.

3. Entro sei mesi dalla trasmissione i comuni, singoli o associati, possono predisporre il progetto esecutivo dei tronchi di percorso ciclabile e ciclopedonale ricadenti nel loro territorio, che sono approvati dalla Provincia.

4. Su richiesta motivata dei comuni, o decorso il termine previsto dal comma 3, la Provincia provvede direttamente alla progettazione esecutiva dei percorsi ciclabili e ciclopedonali o di singoli tronchi e alla loro realizzazione.

5. La proprietà dei percorsi ciclabili e ciclopedonali realizzati dalla Provincia può essere attribuita ai comuni interessati, con l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione.

6. I comuni subentrano alla Provincia nella manutenzione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali realizzati dalla Provincia su terreni di proprietà statale, stipulando apposite convenzioni con le amministrazioni competenti.

7. I comuni singoli o associati possono realizzare percorsi ciclabili e ciclopedonali d'interesse locale, nel rispetto del comma 5.

8. La realizzazione dei percorsi ciclabili non è subordinata alla loro previsione negli strumenti urbanistici, se essi sono compresi nella sede stradale o hanno una larghezza inferiore a tre metri complessivi.

#### Art. 4

##### *Piano per la mobilità ciclistica*

1. La Giunta provinciale approva ed aggiorna annualmente un piano che individua i percorsi ciclabili e ciclopedonali da realizzare, i tempi e le modalità di realizzazione. Nella fase di elaborazione del piano sono consultati gli enti locali e le associazioni che promuovono l'uso della bicicletta.

2. Il piano stabilisce i criteri di priorità, favorendo gli interventi in aree urbane o in zone ad alta concentrazione di traffico veicolare, per favorire la sua decongestione attraverso l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo.

3. Il piano individua i percorsi ciclabili e ciclopedonali o i singoli tronchi realizzati direttamente dalla Provincia e i relativi costi; prevede la realizzazione delle infrastrutture connesse, fra cui, in particolare, punti di ristoro, parcheggi attrezzati e altre strutture per garantire l'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico, anche in collaborazione con i soggetti che gestiscono i servizi di trasporto pubblico.

#### Art. 5

##### *Informazione*

1. La Provincia realizza un sistema d'informazione sull'offerta ciclabile, anche tramite internet, che comprende i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale, i punti di assistenza e ristoro, anche in collaborazione con i soggetti preposti alla promozione turistica.

2. La Provincia promuove attività informative ed educative per diffondere l'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al risparmio energetico, al benessere fisico e al miglioramento degli stili di vita.

#### Art. 6

##### *Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 36 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente:

"d bis) la riserva di spazi comuni per il deposito di biciclette negli edifici o in prossimità ad essi;"

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente periodo: "Una quota non inferiore al 10 per cento della superficie dei parcheggi è riservata al parcheggio di biciclette, con adeguate attrezzature."

#### Art. 7

##### *Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"6 bis. Negli edifici interamente utilizzati ai sensi di quest'articolo è previsto un luogo di deposito per le biciclette in cortili o spazi comuni che, se possibile, sono attrezzati a questo scopo."

#### Art. 8

##### *Abrogazione*

1. E' abrogata la legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49 (Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopeditoni).

#### Art. 9

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Se la Provincia realizza piste ciclabili o infrastrutture connesse in collegamento con l'esecuzione di altre opere o interventi di sua competenza, essa si può avvalere delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi provinciali di riferimento, con le modalità indicate da queste leggi.

2. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con gli stanziamenti già previsti per l'attuazione della legge provinciale n. 49 del 1988.